

CAPITOLATO PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO DEGLI INFESTANTI E FUMIGAZIONE STANZE E APPARTAMENTI PRESSO GLI STUDENTATI SAN BARTOLAMEO, MAYER E GLI ALLOGGI BORINO 61 E 63.

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di derattizzazione, monitoraggio degli infestanti e fumigazione presso gli Studentati di San Bartolameo, Mayer e presso gli appartamenti di Borino di Povo n. 61 e 63.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto sono finalizzate a garantire il soddisfacimento delle esigenze relative al mantenimento della buona qualità igienico- sanitaria degli alloggi e delle relative aree di pertinenza.

Art. 2 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di 2 anni.
2. Alla scadenza dei 2 anni il contratto può essere prorogato per un'ulteriore annualità su richiesta della Stazione Appaltante.

Art. 3 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo del servizio è determinato dai ribassi applicati dall'Operatore Economico sulle prestazioni di seguito elencate:
 - a) servizio di derattizzazione
 - installazione n. 30 erogatori: € 1.000,00
 - monitoraggio mensile degli erogatori installati: € 2.580,00 all'anno
 - pulizia e disinfestazione su n. 6 piazzole e cassonetti: € 1.470,00 all'anno
 - sostituzione n. 5 erogatori danneggiati: stimati € 40,00 all'anno
 - b) monitoraggio infestanti (servizio comprensivo di utilizzo prodotto):
 - costo orario per intervento con insetticida generico € 58,00: stimate n. 40 ore all'anno
 - costo orario per intervento con prodotto specifico € 137,00: stimate n. 15 ore all'anno

c) fumigazione:

- costo per intervento di fumigazione per stanza singola o doppia € 147,00: stimati n. 5 interventi all'anno
- costo per intervento di fumigazione per appartamenti, sale comuni, cucine € 255,00: stimati n. 5 interventi all'anno.

3. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Nel corso del servizio, Opera Universitaria potrà richiedere servizi analoghi con riferimento a strutture abitative diverse rispetto a quelle indicate nel presente capitolato, nel limite massimo di ulteriori euro 2.000,00. Il prezzo per l'eventuale servizio aggiuntivo richiesto sarà in questa ipotesi calcolato applicando i medesimi ribassi offerti dall'Operatore Economico in sede di presentazione del preventivo.
5. In caso di raggiungimento dell'importo contrattuale prima della scadenza di cui all'art. 2 comma 1 il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 4 – Revisione dei prezzi

1. Le condizioni economiche di affidamento dell'appalto rimangono ferme per il primo anno di durata del contratto senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo. A partire dal secondo anno di esecuzione dell'appalto, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, su istanza di parte, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza l'indice ISTAT – FOI.

Art. 5 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico una volta accertata la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali previa presentazione di idonea documentazione fiscale.

Art. 6 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le

azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 7 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione; in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

Art. 8 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Opera Universitaria di Trento e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 10 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.
2. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.
3. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 11 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. l'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 12 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento, è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, si applica una penale di Euro 200,00 salvo il risarcimento del maggior danno.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 13, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - f) applicazione di penali tali da superare il limite previsto del 10% dell'importo contrattuale;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 14 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. l'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 15 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a Opera Universitaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 16 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 – Disposizione del contratto “ponte” in attesa di convenzioni APAC

1. Ove si attivi una Convenzione provinciale riferita alle prestazioni oggetto del presente affidamento, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da parte della stazione appaltante in favore dell'Operatore economico, il contratto è risolto e sono corrisposte le sole prestazioni regolarmente eseguite.

Art. 18 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 che trova applicazione anche al personale degli enti pubblici strumentali della Provincia, e quindi al personale di Opera Universitaria, e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

All. 1 Tabella calcolo importo contrattuale